

LINEE-GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ALLOGGIATIVO E CRITERI DI PRIORITÀ TEMPORALE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ABITAZIONI.

Principi fondamentali.

Al fabbisogno abitativo della città dell'Aquila va corrisposta una offerta abitativa corrispondente nell'ambito della Città.

Ai nuclei familiari aventi i requisiti di cui al presente articolato, va garantita urgente ed idonea sistemazione abitativa.

Nell'assegnazione delle abitazioni disponibili, va tenuto conto di priorità temporali chiare, esplicite e trasparenti.

Articolo 1 - DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI MOBILITÀ QUOTIDIANA DI L'AQUILA

E' definito ambito di mobilità quotidiana l'ambito definito dai seguenti Comuni: L'Aquila, Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant'Angelo.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI "NUCLEO DI COABITAZIONE"

Possono partecipare al bando per l'assegnazione dei "moduli abitativi" i "nuclei di coabitazione".

Per nucleo di coabitazione si intende:

- a) il nucleo familiare¹;
- b) l'unione di più nuclei familiari richiedenti congiuntamente una abitazione;
- c) l'insieme di più persone che decidono di coabitare ai fini dell'assegnazione di abitazione idonea, anche indipendentemente dalle relazioni di parentela, comprese le persone che sono stabilmente inserite nel nucleo familiare con funzione di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili ed in genere ai soggetti non autosufficienti.

Nel nucleo di coabitazione tutti i componenti devono possedere i requisiti necessari per poter usufruire dell'assegnazione, ivi inclusi il possesso dell'eventuale permesso di soggiorno.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI "STABILE DIMORA"

La stabile dimora corrisponde alla definizione di domicilio data dal codice civile. Pertanto per stabile dimora si intende "il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi".

Nel caso in cui il nucleo abiti in un immobile a titolo di usufrutto, abitazione, comodato o locazione, deve dimostrare tale condizione attraverso la produzione di idoneo atto pubblico o scrittura privata registrata, stipulato prima del 6 Aprile.

¹ Nucleo familiare così come risultante alla data del 5 Aprile, fatte salve modifiche per nascite, decessi, matrimoni, divorzi o separazioni.

Articolo 4 - REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO PRIORITARIO, AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI.

Il FABBISOGNO PRIORITARIO è composto dall'insieme dei nuclei di coabitazione residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di L'Aquila, che abbiano contestualmente i seguenti requisiti:

1. avere abitazione principale, di residenza o di domicilio, classificata E, F o comunque inaccessibile²;
2. non essere proprietari di altre unità abitative, diverse dalla principale, classificate A ed effettivamente idonee all'abitazione³, ubicate nei Comuni appartenenti all'ambito di mobilità di cui all'art. 1.
3. nessun componente del nucleo di coabitazione deve essere titolare di un contratto di affitto, per abitazione sita presso uno dei Comuni di cui all'Art.1, stipulato ai sensi dell'Ordinanza n.3769 del 15/05/2009 e successive modificazioni.
4. nessun componente del nucleo di coabitazione deve essere beneficiario, a causa del sisma, di altra abitazione, seppur provvisoria, nell'ambito di cui all'Art. 1. Non sono considerate altre abitazioni le sistemazioni nei campi, quelle alberghiere e residenziali emergenziali, bensì le abitazioni di tipo durevole, quali le abitazioni derivanti da donazioni o da interventi della Protezione Civile, nei Comuni dell'ambito di cui all'Art.1

Articolo 5 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO PRIORITARIO

Al fine di poter individuare il fabbisogno prioritario e durevole e al fine di poter determinare con certezza la tipologia e la distribuzione territoriale circa le abitazioni richieste e indispensabili, il Comune e la Protezione Civile provvederanno all'apertura di una apposita procedura.

I nuclei aventi i requisiti di cui all'Art.4 sono tenuti a compilare l'apposita "Dichiarazione sostitutiva della certificazione ai fini della determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni dichiarate di classe E o F o in zona rossa" anche per poter successivamente partecipare alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di un alloggio durevole.

Articolo 6 – PREFERENZA CIRCA LA TIPOLOGIA E LA LOCALIZZAZIONE DELL'ABITAZIONE RICHIESTA.

I nuclei, all'atto della presentazione della richiesta, possono esprimere la preferenza circa la tipologia inerente la sistemazione abitativa e, nel caso del Piano C.A.S.E. l'ordine di preferenza rispetto alle localizzazioni dei villaggi del piano stesso

Sulla base di tali indicazioni sarà possibile modulare, da parte degli organi competenti, una risposta abitativa confacente il fabbisogno realmente emergente.

2 abitazioni raggiungibili soltanto attraverso zone interdette al transito per rischio crolli.

3 A titolo di esempio non è giudicata idonea all'abitazione la proprietà: a) su cui gravi un diritto reale altrui, b) abbia dimensioni inferiori alla misura minima abitativa (cfr. ord. 3769, c) sia in comproprietà con altri soggetti e le dimensioni della propria quota siano inferiori alla misura minima abitativa etc...